

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Resistente: Larissa Nijs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, punto 4, del [regolamento n. 1371/2007 ⁽¹⁾], del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera a), e 3, della direttiva 93/13 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che si configura sempre un rapporto contrattuale tra la società di trasporti e il viaggiatore, anche quando quest'ultimo si avvale del servizio del vettore senza acquistare un biglietto.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione che precede, se la dottrina della protezione contro le clausole abusive si estenda anche al viaggiatore che si avvale dei trasporti pubblici senza avere acquistato un biglietto e che a causa di tale comportamento, in forza delle condizioni generali del vettore che sono considerate di applicazione generale in forza della loro natura regolamentare o tramite loro comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato, è tenuto a pagare un supplemento oltre al prezzo del biglietto.
- 3) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che stabilisce che «(g)li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive», osti in tutti i casi a che il giudice mitighi la clausola considerata abusiva, oppure che applichi in sua vece il diritto comune.
- 4) In caso di risposta negativa alla questione che precede, in quali circostanze il giudice nazionale possa procedere a mitigare la clausola considerata abusiva, ovvero a sostituirla con il diritto comune.
- 5) Nell'ipotesi in cui le questioni che precedono non possano essere risolte in abstracto, si pone la questione se, nel caso in cui la società nazionale di trasporto ferroviario sanzioni civilmente il viaggiatore sorpreso senza biglietto con un supplemento, che si aggiunga o meno al prezzo del biglietto, e il giudice giunga alla conclusione che il supplemento imposto è abusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 93/13, se l'articolo 6 della direttiva 93/13 osti a che il giudice dichiari nulla la clausola e applichi il diritto comune in materia di responsabilità civile per rimborsare il danno subito dalla società nazionale delle ferrovie.

⁽¹⁾ GU 2007, L 315, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/ Jean-Louis Anita Dedroog

(Causa C-351/18)

(2018/C 294/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Resistente: Jean-Louis Anita Dedroog

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, punto 4, del [regolamento n. 1371/2007 ⁽¹⁾], del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera a), e 3, della direttiva 93/13 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che si configura sempre un rapporto contrattuale tra la società di trasporti e il viaggiatore, anche quando quest'ultimo si avvale del servizio del vettore senza acquistare un biglietto.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione che precede, se la dottrina della protezione contro le clausole abusive si estenda anche al viaggiatore che si avvale dei trasporti pubblici senza avere acquistato un biglietto e che a causa di tale comportamento, in forza delle condizioni generali del vettore che sono considerate di applicazione generale in forza della loro natura regolamentare o tramite loro comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato, è tenuto a pagare un supplemento oltre al prezzo del biglietto.
- 3) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che stabilisce che «(g)li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive», osti in tutti i casi a che il giudice mitighi la clausola considerata abusiva, oppure che applichi in sua vece il diritto comune.
- 4) In caso di risposta negativa alla questione che precede, in quali circostanze il giudice nazionale possa procedere a mitigare la clausola considerata abusiva, ovvero a sostituirla con il diritto comune.
- 5) Nell'ipotesi in cui le questioni che precedono non possano essere risolte in abstracto, si pone la questione se, nel caso in cui la società nazionale di trasporto ferroviario sanziona civilmente il viaggiatore sorpreso senza biglietto con un supplemento, che si aggiunga o meno al prezzo del biglietto, e il giudice giunga alla conclusione che il supplemento imposto è abusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 93/13, se l'articolo 6 della direttiva 93/13 osti a che il giudice dichiari nulla la clausola e applichi il diritto comune in materia di responsabilità civile per rimborsare il danno subito dalla società nazionale delle ferrovie.

⁽¹⁾ GU 2007, L 315, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 —
Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl**

(Causa C-354/18)

(2018/C 294/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bacău

Parti

Ricorrenti: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Convenuta: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl